Comune di Bosio

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

N. 14 del **18/07/2026**	**OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio gestione dei rifiuti urbani e tariffe anno 2026.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **18** del mese di **luglio** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali, i quali si sono riuniti in presenza e in video conferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L: n. 18 del 17/03/2020 e del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune di Bosio in modalità telematica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/05/2022.

Fatto l'appello risultano:

1) MERLO Domenico *(Sindaco)*	X	
2) BRANCHELLINI Marco Matteo (online)	X	
3) CASSANO Yuri (online)	X	
4) DICATI Giorgia	X	
5) GHIO Giampaolo	X	
6) GROSSO Alice		X
7) MERLO Enrico	X	
8) REPETTO Gerardo	X	
9) FERRETTINO Giovanni Alessandro	X	
10) CAMERA Stefano	X	
11) PIOMBO Martina	X	

Assiste alla seduta il Segretario comunale **dr. Giorgio MUSSO.**
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Domenico MERLO**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI

Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

Il Segretario Comunale

Tecnico - Procedurale: Favorevole F.to Giorgio Musso

_____

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio

Regolarità contabile: Favorevole F.to Giorgio Musso

Non comporta oneri finanziari

_____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco in merito all'oggetto;

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 "*I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Bosio il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.05.2023, il Comune di Bosio ha approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe;

- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- che la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali … cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n, 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico-finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5bis, della L.R. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato, pertanto che per l'anno 2026:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;

- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 28.05.2023, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.05.2023 è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che prevede l'applicazione delle tariffe in forma trinomia (quota fissa, quota variabile misurata e quota variabile calcolata) in sostituzione della precedente modalità binomia;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*";
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22/03/2021, n. 41, convertito dalla legge 21/05/2021, n. 69, dispone che limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA) - MTR-2. AGGIORNAMENTO 2025 che disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), corredato da una Relazione illustrativa ed una dichiarazione di veridicità;
- l'ente territorialmente competente o un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti provvede alla validazione del PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Bosio le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA di

aggiornamento n. 363/ sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali vigenti sopra riportate;

Preso atto:
- delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2026-2029 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Bosio, presentato dal gestore Econet S.r.l.
Visto che la Società Econet S.r.l., ha provveduto a trasmettere relativamente all'anno 2026 il prospetto con le tariffe igiene ambientale e l'addendum tariffe;
Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2023, la struttura tariffaria in forma trinomia è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/Kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico.
- La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e4.4 dell'allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- la quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul Bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del Bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet Srl, soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Bosio, per gli anni 2026-2029, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal

Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento;

2) Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Bosio- anno 2026, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze socio sanitarie, riportate in Allegati A parte integrante della presente deliberazione;
3) Di dare atto:

- che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd , per la determinazione della quota fissa delle tariffe, è stabilita per l'anno 2026 come indicato nel prospetto parte integrante della presente deliberazione;
- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2026 in €/Kg. 0,65400, come indicato nel prospetto Tariffe parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2026 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,158 Kg/lt., come indicato nel prospetto Tariffe parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

4) Di prendere atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Bosio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;
5) Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n, 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

DICHIARA

Con separata unanime votazione la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

In allegato:
- Relazione di accompagnamento
- Tariffe TARIP 2026
- Addendum tariffe igiene ambientale 2026

Letto, confermato, sottoscritto,

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Domenico Merlo	F.to Giorgio Musso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario sottoscritto, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno **03/08/2026** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Contestualmente verrà data notizia ai Capigruppo Consiliari.
Dalla Residenza Comunale, li **03/08/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Domenico Merlo

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☐ oggi decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
☒ dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

Li, 18/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOMENICO MERLO

Copia conforme ad uso amministrativo.
Bosio, li 18/07/2026

IL RESPONSABILE
(Domenico Merlo)

ADDENDUM - Tariffe Igiene Ambientale Anno 2026

In riferimento al Regolamento Tipo per l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva **per l'anno 2026**, si approva quanto segue.

1) UTENZE COMUNALI

Per le utenze relative agli immobili comunali nella detenzione del Comune per **l'anno 2026** si prevede per la **PARTE FISSA** e **VARIABILE CALCOLATA** della tariffa un pagamento pari a euro 0,40 (quaranta centesimi) ad abitante residente oltre IVA e Addizionale di legge. Gli abitanti residenti sono da intendersi al 31 dicembre dell'anno precedente l'applicazione della tariffa.
Per la **PARTE VARIABILE MISURATA** della tariffa (da considerarsi nel Bilancio comunale nell'anno successivo) si applica:

- per il rifiuto secco indifferenziato residuo il corrispettivo **di euro 14,26** a svuotamento del contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese (sono escluse le componenti perequative, comunque addebitate a norma di legge).
- per il rifiuto vegetale il corrispettivo di euro 2,00 a svuotamento per il contenitore da lt. 120, IVA e Addizionale Provinciale comprese.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

2) RIFIUTO VEGETALE

Per l'anno 2026 si confermano le seguenti tariffe:

- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

3) UTENZE SOCIO SANITARIE

Per l'anno 2026 si conferma, in continuità con gli anni precedenti, una tariffa ad hoc che prevede:

- addebito della tariffa corrispettivo parte fissa e variabile calcolata come deliberata a livello comunale;
- addebito della tariffa variabile misurata così articolato:

    - addebito del costo di effettivo smaltimento in base alle tariffe applicate da SRT S.p.A.;
    - addebito di euro 5,00 (cinque/00) a svuotamento del cassonetto dell'indifferenziata, indipendentemente dalla volumetria dello stesso,

oltre a IVA e addizionale di legge e aggiornamento ISTAT rilevato a gennaio di ogni anno rispetto al mese di dicembre (sono escluse le componenti perequative, comunque addebitate a norma di legge).

4) UTENZE NON DOMESTICHE – SVUOTAMENTI MINIMI

In continuità con gli anni precedenti, si considerano come svuotamenti minimi n° 02 svuotamenti del rifiuto secco indifferenziato da litri 120.

ZONA COMUNE DI BOSIO

Tariffe Igiene Ambientale Anno 2026

Allegato alla delibera _____ n. ____ del __ /__ /_____

TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti		Tariffe FISSA	Tariffe VARIABILE CALCOLATA	COEFFICIENTI KA	KB
1	componente	€ 53,47993	€ 41,71892	0,80	1,00
2	componenti	€ 99,74431	€ 75,09406	0,94	1,80
3	componenti	€ 111,41652	€ 95,95352	1,05	2,30
4	componenti	€ 120,96650	€ 108,46920	1,14	2,60
5	componenti	€ 130,51649	€ 120,98487	1,23	2,90
6	o più componenti	€ 137,94426	€ 141,84433	1,30	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	€ / mq. Effettivo FISSA	€ / mq. Effettivo VARIABILE CALCOLATA	KC	KD
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,31048	€ 0,62177	0,3794	3,4000
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,57786	€ 1,10273	0,7061	6,0300
3	Stabilimenti balneari	€ 0,37377	€ 0,75984	0,4567	4,1550
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,28656	€ 0,55320	0,3502	3,0250
5	Alberghi con ristorante	€ 0,94805	€ 1,80314	1,1584	9,8600
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,68348	€ 1,28378	0,8352	7,0200
7	Case di cura e di riposo	€ 0,70688	€ 1,46391	0,8638	8,0050
8	Uffici, agenzie	€ 0,89268	€ 1,60107	1,0908	8,7550
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	€ 0,45459	€ 1,28012	0,5555	7,0000
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,79767	€ 1,48403	0,9747	8,1150
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,00708	€ 1,94304	1,2306	10,6250
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,67517	€ 1,31670	0,8250	7,2000
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,85419	€ 1,55718	1,0438	8,5150
14	Attività industriali con capannoni di produzione (escluse superfici produttive di rifiuti speciali e magazzini di merci e materie prime)	€ 0,50663	€ 1,00581	0,6191	5,5000
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,64857	€ 1,22709	0,7925	6,7100
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,98050	€ 7,25464	2,4200	39,6700
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 1,48947	€ 5,45332	1,8200	29,8200
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,51901	€ 5,30336	1,8561	29,0000
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,63016	€ 3,10887	0,7700	17,0000
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 5,51670	€ 4,57187	6,7409	25,0000
21	Discoteche, night club	€ 1,02273	€ 2,01254	1,2497	11,0050

TARIFFA VARIABILE A CONFERIMENTO		
	Coefficiente di Peso Specifico (Kpeso)	0,158
	Conferimento Rifiuti Indifferenziati €/Kg	€ 0,65400

Econet S.r.l
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F -R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

TARIFFE IGIENE AMBIENTALE TARIP 2026

In relazione alla determinazione delle tariffe 2026 per l'Ambito dei Comuni in TARIP anno 2026 si specifica quanto di seguito.

Premesso che:

- Il PEF pluriennale 2026-2029 per le annualità 2026-2029 riporta in sintesi i seguenti dati sinottici di sintesi:

PEF 2026-2029

	2026	2027
	AMBITO 37 COMUNI	AMBITO 37 COMUNI
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	8.309.621	8.286.326
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	5.399.215	5.646.699
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**13.708.836**	**13.933.025**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile	48.526	95.186
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa	31.442	67.927
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025	8.261.095	8.191.140
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	5.367.773	5.578.772
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025	**13.628.868**	**13.769.912**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-

- per l'anno 2026 il PEF validato riporta un importo complessivo di euro 13.628.868 al netto delle detrazioni;
- gli importi del PEF sopra evidenziati assumono rilievo per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento ai sensi del MTR, quindi massime, per l'Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo;
- si evidenzia come il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile passi da euro 7.773.162 anno 2025 a euro 8.261.095 nel 2026, mentre il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso passi da euro 5.547.110 anno 2025 a euro 5.367.773 nel 2026;
- la data di approvazione delle tariffe da parte dei Comuni è fissata al 31/07/2026.

Per l'anno 2026 i valori validati risultano quindi:

Econet S.r.l
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F -R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025		8.261.095
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		5.367.773
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		**13.628.868**

Ai fini del calcolo tariffario 2026, la Variabile Calcolata di Ambito viene determinata per una percentuale pari al 62% del totale costo variabile in simulazione, nel rispetto del tetto massimo del PEF validato e in ottemperanza al Regolamento Tariffario vigente (rif. "*Disposizioni transitorie e finali*"), in continuità con l'anno 2025.

Si specifica che per la determinazione delle tariffe 2026 sono stati mantenuti gli stessi coefficienti KA-KB (per le utenze domestiche parte fissa e variabile calcolata) e KC-KD (per le utenze non domestiche parte fissa e variabile calcolata) in continuità con l'annualità 2025.

A livello di Ambito nel 2026 l'incidenza dei costi fissi tra UD e UND, senza considerare i costi aggiuntivi di ciascun comune, è la seguente:

- UD 75%
- UND 25%

Tale ripartizione tiene conto delle percentuali di Ambito dei PEF 2015 dei 37 Comuni in Tarip anno 2026.

Per la determinazione tariffaria si comunica quanto segue a maggiore specifica di quanto riportato dal Regolamento Tariffario in materia di determinazione delle tariffe e relativo metodo di calcolo a cui si rimanda.

1 - Tariffa Fissa Utenze Domestiche

Nell'ambito del bacino dei Comuni in tariffa corrispettivo, le utenze domestiche sono state suddivise per classe di appartenenza da n. 1 a n. 6+ componenti del nucleo familiare.
La determinazione della tariffa fissa delle utenze domestiche è stata calcolata con l'applicazione dei coefficienti Ka di legge per Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (PEF d'Ambito) e in conformità a quanto previsto dal Regolamento Tariffario.
Alla classe 1, ovvero utenza con n. 1 componente, è stata attribuita, ai sensi di legge, una riduzione del 37% in continuità con gli anni precedenti.
A livello d'Ambito è stata quindi calcolata la tariffa PARTE FISSA per ciascuna classe di utenza.
Tale tariffa base, prescindendo dai costi aggiuntivi specifici di ciascun Comune, risulta uguale per ciascuna classe di utenza in tutti i Comuni.
Alla tariffa fissa base si somma la tariffa fissa determinata in funzione dei costi aggiuntivi specifici di ciascun Comune. La somma della tariffa fissa base (uguale per tutti) e della tariffa fissa aggiuntiva (in funzione dei costi aggiuntivi di ciascun Comune), determina la TARIFFA FISSA di ciascuna classe di utenza, per ciascuno dei 37 Comuni anno 2026 (vedere prospetto di approvazione tariffe 2026).

Econet S.r.l
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F -R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

2 - Tariffa Fissa Utenze Non Domestiche

Partendo dal totale costi fissi attribuiti a livello di PEF d'Ambito alle utenze non domestiche secondo la simulazione tariffaria proposta, le stesse sono raggruppate per categoria di appartenenza ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 158 del 27/04/1999. Le categorie risultano essere n. 30 per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti e n. 21 per i Comuni con popolazione minore di 5.000 abitanti.
Quanto sopra al fine di mantenere la necessaria continuità con quanto precedentemente deliberato ed applicato dai Comuni ai fini TARI.
Pertanto, in base all'incidenza delle utenze non domestiche presenti in ogni Comune e in continuità con le relative categorie di appartenenza, è stata calcolata la quota fissa della tariffa, tenendo conto anche dei costi aggiuntivi specifici di ogni Comune (vedere prospetto di approvazione tariffe 2026).
La Tariffa fissa delle Utenze Non Domestiche è commisurata ai metri quadrati della superficie tassabile.

3 – Tariffa Variabile Calcolata Utenze Domestiche

La Parte Variabile Calcolata è stata conteggiata su tutto il Bacino dei 37 Comuni applicando KB ponderati per mantenere una situazione di equilibrio con gli anni precedenti. Non sono state applicate variazioni rispetto all'anno precedente.

Nei Comuni dove è prevista una sottozona con servizio di raccolta Badge, la Tariffa Variabile Calcolata è ridotta del 60% in conformità al Regolamento Tariffario in modalità trinomia.

Chi aderisce al compostaggio ha inoltre una riduzione del 50% della Tariffa Variabile Calcolata, sempre a norma di Regolamento.

4 – Tariffa Variabile Calcolata Utenze Non Domestiche

La Parte Variabile Calcolata è stata conteggiata per le Utenze Non Domestiche del Bacino applicando KD ponderati per mantenere una situazione di equilibrio con gli anni precedenti. Non sono state applicate variazioni rispetto all'anno precedente.

La Variabile Calcolata è comune per le seguenti realtà e zone omogenee:

- Ovada e Acqui Terme, in quanto Comuni con popolazione > 5.000 abitanti (30 categorie)
- Comuni in PAP con popolazione < 5.000 abitanti (21 categorie)
- Comuni in BADGE con popolazione < 5.000 abitanti (21 categorie)

Nei Comuni dove è prevista una sottozona con servizio di raccolta Badge, la Tariffa Variabile Calcolata è ridotta del 60% in conformità al Regolamento.

5 – Tariffa Variabile Misurata

A) RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Secondo quanto previsto dal Decreto 20 Aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e successive denominazioni rif. Art. 6 comma 5 e s.m.i.i., che prevede l'approvazione

Econet S.r.l
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F -R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

del coefficiente di peso specifico del RUR, si comunica che per l'anno 2026 il coefficiente di Peso specifico del rifiuto secco residuo previsionale ai fini del calcolo della Tariffa corrispettivo puntuale è pari a 0,158 Kg/lt.
In funzione della produzione di rifiuto secco indifferenziato attesa, il costo anno 2026 per lo svuotamento di un contenitore del rifiuto secco da litri 120, è pari a euro 14,26 a svuotamento (euro 14,31 a svuotamento anno 2025), comprese IVA di legge del 10% ed Addizionale Provinciale del 5%.

In tali conteggi non sono previste le perequative di legge.

Per quanto riguarda gli svuotamenti minimi, a norma di Regolamento per **le utenze domestiche** è compreso un numero minimo di svuotamenti del contenitore da lt. 120 che l'utente paga comunque a prescindere dall'effettivo utilizzo. Tale numero è calcolato secondo il criterio "N+1", dove N è il numero dei componenti del nucleo familiare.
Se l'utente ha ritirato un contenitore del secco da lt. 30, il numero di svuotamenti compresi è da moltiplicare per 4 e così via.
Per **le utenze non domestiche**, invece, il numero di svuotamenti minimi è pari a n. 2 svuotamenti da lt. 120 del secco indifferenziato all'anno, in continuità con gli anni precedenti (vedere Addendum Tariffario 2026).

B) RIFIUTO VEGETALE

Si conferma il costo a svuotamento del contenitore del rifiuto vegetale da lt. 120 come di seguito riportato:

- euro 2,00 a svuotamento del contenitore da lt. 120 (euro 4,00 a svuotamento del contenitore da lt. 240), compresa IVA e Addizionale Provinciale di legge.

Oltre il primo contenitore del vegetale distribuito, è previsto un costo di noleggio pari a:
- Euro 10.80/anno a contenitore da lt. 120 IVA inclusa
- Euro 21.60/anno a contenitore da lt. 240 IVA inclusa

È sempre fatta salva l'applicazione delle perequative di legge.

Resta inteso che il costo degli svuotamenti del rifiuto secco residuo e del rifiuto vegetale per contenitori di capacità superiore o inferiore a lt. 120, è determinato in modo proporzionale (il costo dello svuotamento di un contenitore da lt. 30 è pari ad ¼ del costo del contenitore da lt. 120 e così via…)

DISAGIO SANITARIO – FOCUS INFORMATIVO

Si ricorda ai Comuni che a partire dall'anno 2025 la società Econet non può più provvedere alla copertura dell'abbattimento del costo di svuotamento del secco indifferenziato per motivi di disagio sanitario e bambini fino a 36 mesi (pari al 50% del costo di svuotamento del secco indifferenziato), a causa dell'esaurimento delle risorse di cui al "PROTOCOLLO DI INTESA TRA CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE, TORTONESE, ACQUESE, OVADESE E ECONET SRL - SOCIETA' AFFIDATARIA SERVIZIO PUBBLICO IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AREA OMOGENEA N.1 OVADESE – ACQUESE" del 05 febbraio 2019.

Econet S.r.l
Acqui Terme (AL), Piazza Levi, n° .12
P.IVA/C.F -R.I. (AL) 02103850067
REA AL - 0226968
C.s. euro 120.000,00 i.v.

Sede amministrativa
Ovada (AL) Strada Rebba, n°2
Tel. 0143 833522
Fax 0143 832037
e-mail info@econetsrl.eu
pec econetsrl@registerpec.it

Sarà facoltà del Comune, ai sensi di legge e di Regolamento Tariffario Consortile TARIP, deliberare a proprio carico in merito al riconoscimento di tale abbattimento e in quale percentuale **a partire dal 2025 e per ogni anno successivo.**

COMPONENTI PEREQUATIVE

A decorrere dal 1° gennaio 2024 ARERA ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie di cui alla Delibera n.386 del 03/08/2023:

- la componente perequativa UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10€/utenza per anno, oltre IVA 10%.
- la componente perequativa UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50€/utenza per anno, oltre IVA 10%.

Le componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.

Con Delibera n. 133/2025 del 01/04/2025 di ARERA avente titolo:
"Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24"é stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la componente perequativa unitaria UR3,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
L'importo della nuova componente perequativa, che si aggiunge alle precedenti UR1,a e UR2,a, è ad oggi pari a 6,00€/utenza per anno oltre IVA, da applicarsi a tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche.
Tale componente potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità.
Le componenti perequative unitarie di cui sopra sono uguali per tutti e si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani UD e UND in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP.
Le tre componenti perequative non costituiscono ricavi di ECONET Srl ma dovranno essere riversate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).
Per ogni ulteriore informazione in merito si rimanda alla normativa di riferimento.

Acqui Terme, lì 10/07/2026

Econet S.r.l.